

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI)MODICA

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Il cliente rappresenta di essere contitolare di un BFP della serie AD emesso il 02.10.1993 e ne chiede il rimborso.

In via pregiudiziale, l'Intermediario eccepisce: l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario e Finanziario su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso; l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB. Nel merito, afferma che il cliente è titolare di n. 1 Buono a termine, appartenente alla serie AD, emesso il 02.10.1993; i buoni appartenenti a tale serie scadono al compimento dell'undicesimo anno successivo alla data di sottoscrizione; all'epoca della sottoscrizione veniva affisso in tutti gli Uffici Postali (nei locali aperti al pubblico) e rilasciato il foglio informativo riportante tutte le condizioni e i requisiti relativi ai titoli sottoscritti. Quanto al termine prescrizione, l'art. 8, comma 1, del D.M. del Ministero del Tesoro del 19.12.2000 ha previsto che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo; la prescrizione decorre dalla data di scadenza puntuale del buono; essendo il buono stato sottoscritto in data 02.10.1993 ed avendo la durata massima di 11 anni, la scadenza era prevista per il 02.10.2004, mentre la prescrizione è maturata dal 03.10.2014.

Chiede il rigetto del ricorso.

Il cliente replica che: in occasione dei precedenti accessi allo sportello per l'incasso di buoni, il personale dell'intermediario consigliava non procedere al prelievo, presentando tale scelta come economicamente sfavorevole in ragione della presunta alta redditività dei titoli; tale esperienza induce

a non riporre più fiducia né nel personale dell'intermediario né nei titoli offerti, in quanto l'assistenza ricevuta non si è rivelata adeguata alla tutela del risparmio; l'affermazione dell'intermediario riguardante la corretta esposizione nei locali delle informazioni relative a scadenza e prescrizione non appare idonea ad assolvere gli obblighi informativi, poiché tali avvisi si confondono tra materiale pubblicitario e non costituiscono comunicazione esplicita di elementi fondamentali. La copia del buono trasmessa evidenzia la sola dicitura "a termine", senza alcuna indicazione della scadenza, mentre la stampa a inchiostro della fruttuosità può indurre in errore l'utente, aumentando l'ambiguità del titolo.

DIRITTO

Il cliente formula domanda di restituzione del capitale in ordine a un BFP serie AD.

L'intermediario ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità delle domande per incompetenza ratione temporis dell'Arbitro, atteso che i BFP oggetto del ricorso sono stati emessi antecedentemente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. L'eccezione è infondata. Il Collegio di Coordinamento - rilevato che la causa petendi della domanda consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'Intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza – ha osservato che l'eccezione di avvenuta prescrizione sollevata dall'intermediario costituisce una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, sebbene quest'ultimo sia sorto anteriormente al sessennio precedente la presentazione del ricorso (decisione n. 4656 del 21.3.2022). Sussiste pertanto, nel caso di specie, la competenza temporale dell'Arbitro a conoscere della domanda di restituzione del capitale e degli interessi relativi a buoni fruttiferi postali.

Il Collegio disattende altresì l'eccezione di incompetenza per materia dal momento che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da P**I** s.p.a. per conto della C.D.P., rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656 del 21.3.2022). Il cliente è titolare di n. 1 BFP emesso in data 02.10.1993 per un valore di Lire 500.000. Sul retro del buono risulta chiaramente la dicitura "A TERMINE", è apposto un timbro indicante la serie AD e la disciplina dei tassi di rendimento. Dallo "Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi a termine", presente sul sito web dell'intermediario emittente, si ricava conferma che la data di sottoscrizione del titolo si colloca nel periodo di emissione della serie AD, fra il 01.10.1987 ed il 31.10.1995.

Il Collegio di Coordinamento, allineandosi ai principi espressi dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 19243/2023, ha stabilito che alle serie di buoni per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente, si applica l'art. 8 comma 2 del D.M. 19 dicembre 2000, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo (decisione n. 6196/2024).

Pertanto, in relazione alle serie di BFP emesse prima dell'entrata in vigore del citato D.M. 19 dicembre 2000 (come quelli che vengono in rilievo nel caso di specie), la prescrizione decorre dalla scadenza puntuale del buono, a prescindere da qualsivoglia diversa indicazione riportata sul titolo. Nella vicenda in esame, il buono è stato sottoscritto il 2 ottobre 1993, con scadenza al 2 ottobre 2004, e si è dunque prescritto il 2 ottobre del 2014.

Poiché il reclamo è stato presentato il 31 marzo 2025, non essendovi evidenza di altri atti interruttivi, il Collegio dichiara la prescrizione del diritto al pagamento del buono e rigetta il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE